

Indagine Conoscitiva in Materia di Attività di Rappresentanza di Interessi: Contributo Analitico di SI.R.I.P.

Da : presidente@sirip.it

gio, 18 gen 2024, 12:52

Oggetto : Indagine Conoscitiva in Materia di Attività di Rappresentanza di Interessi:
Contributo Analitico di SI.R.I.P. 2 allegati**A :** com affari costituzionali <com_affari_costituzionali@camera.it>**Rispondi a :** presidente@sirip.it**Spett.le Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni,**

in risposta alla Vostra richiesta pervenuta via mail in data 14/12/2023, **SI.R.I.P.** - Sindacato Rappresentanti Interessi Parlamentari è lieto di fornire il seguente contributo analitico in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Il documento allegato offre una panoramica completa sul quadro attuale relativo all'attività di rappresentanza di interessi presso la Camera dei Deputati, mettendo in evidenza punti di particolare rilievo e suggerendo aree di possibile approfondimento.

Come Organismo di rappresentanza e Ente Esperto nella materia, SI.R.I.P. agisce a tutela dei Rappresentanti di Interessi iscritti presso il Registro della Camera dei Deputati, operando secondo le disposizioni normative vigenti e in piena conformità con i principi costituzionali, come delineato nell'art. 144 Reg. Camera dei Deputati e nel Paragrafo II della Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati del 26 aprile 2016.

Il nostro contributo mira a offrire **spunti di riflessione** e **proposte operative** che siamo certi possano essere di interesse per la Commissione, con l'obiettivo di contribuire a una maggiore trasparenza, efficienza e responsabilità nell'ambito della rappresentanza di interessi.

In particolare, il documento allegato si concentra sui seguenti aspetti:

- Il ruolo e l'importanza del SIRIP nel contesto della rappresentanza di interessi presso la Camera dei Deputati, evidenziando la nostra funzione di mediazione e interlocuzione tra la componente parlamentare e quella civica.
- L'attuazione e la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi, in base alle Delibere dell'Ufficio di Presidenza del 8 febbraio 2017 e del 26 aprile 2016.
- La necessità di un approccio chiaro e definito nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme vigenti, al fine di assicurare un adeguato grado di professionalità e responsabilità da parte dei Rappresentanti di Interessi.
- Proposte per migliorare la normativa esistente e per affrontare alcune questioni interpretative emerse dalla prassi applicativa.
- Riflessioni finali e suggerimenti per ulteriori correttivi e perfezionamenti della disciplina, allo scopo di rafforzare il processo decisionale parlamentare e di garantire una rappresentanza degli interessi etica, trasparente e efficace.

Confidiamo che il nostro contributo possa essere di supporto al Vostro importante lavoro e **siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o per un confronto diretto su questi temi.**

In allegato, troverete il **Codice Etico di Condotta di SIRIP**, che illustra i nostri principi e il nostro impegno per una rappresentanza di interessi ***etica, trasparente e responsabile.***

Distinti saluti,

Achille Ducoli
Presidente SI.R.I.P.
Sindacato Rappresentanti Interessi Parlamentari
Roma, 18/01/2024

 **INDAGINE CONOSCITIVA 18 01 2024 SIRIP.pdf**
344 KB

 **CODICE DI CONDOTTA RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PRESSO CAMERA DEI DEPUTATI.pdf**
143 KB

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI

CONTRIBUTO ANALITICO DI S.I.R.I.P.

SINDACATO RAPPRESENTANTI INTERESSI PARLAMENTARI

Spett.le Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni,

come da vostra richiesta pervenuta a mezzo mail il 14/12/2023 si procede ad inviare il seguente elaborato, che oltre a soffermarsi intorno una panoramica del quadro attuale relativo all'attività di rappresentanza di interessi e pertanto di ampia pertinenza dei nostri iscritti, conclude con una serie di punti su cui riteniamo sia doveroso soffermarsi. In questa fattispecie S.I.R.I.P. ha l'onore di agire in duplice veste, ovvero sia quale Ente Esperto nella materia di indagine conoscitiva, sia quale Ente di rappresentanza a sostegno di centinaia di Rappresentanti di Interessi, specificatamente con speciale actio nell'ambito della Camera dei Deputati.

Come già previamente significato, S.I.R.I.P. agisce e opera quale Organismo di rappresentanza a tutela dei Rappresentanti di Interessi iscritti presso il relativo Registro presso la Camera dei Deputati, agendo ex art. 144 Reg. Camera dei Deputati in quanto Soggetto Esperto in relazione alla materia inerente l'attività di rappresentanza di interessi, intesa necessariamente ope legis con ogni attività svolta professionalmente nelle sedi della Camera dei deputati "attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati", ai sensi della definizione di cui al Paragrafo II della Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, approvata dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 aprile 2016.

L'attività di rappresentanza di interessi gode di un fondamento costituzionale ovvero nell'art. 50 della Costituzione, regolamentando così un diritto di petizione per ragioni di

interesse sociale, economico e persino di tutela, non potendo favorire erga omnes l'accesso della totalità dei cittadini alle Istituzioni parlamentari, ma tutelandone il diritto di petizione.

Ecco che i Rappresentanti di Interessi si ritrovano pertanto in una condizione di mediazione e interlocuzione tra la componente parlamentare e quella civica, svolgendo in tal senso una funzione di rilievo costituzionale e sociale.

A tal proposito, il "Sindacato per i Rappresentanti di Interessi" - SIRIP agisce a tutela dei suindicati Rappresentanti, con precipuo riferimento alla loro connotazione di professionale come sopra richiamato, con funzione pertanto di rilievo costituzionale in quanto appunto Sindacato ex art. 39 della Costituzione.

L'eziologia del Sindacato nell'ambito Camerale come sopra esposto ha come riferimento il precedente del "Sindacato per i Giornalisti Parlamentari", costituitosi nell'allora dicembre 1917 a supporto e regolamentazione dei giornalisti accreditati quale stampa parlamentare, giungendo nel tempo all'attuale denominazione di "Associazione per la Stampa Parlamentare".

A livello di normazione particolare ovvero nell'ambito della giurisdizione domestica riservata alla Camera dei Deputati, l'attività di rappresentanza di interessi è attuata da Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 8 febbraio 2017, in riferimento al già previo riconoscimento avvenuto con Delibera della Giunta per il Regolamento del 26 aprile 2016.

In particolare, **i Rappresentanti di Interessi vengono riconosciuti quali soggetti professionalmente agenti in rappresentanza dell'ampio substratum della Società Civile, titolari di un permesso di accesso permanente, dotati di un locale apposito quale propria sede.**

Inerentemente la concreta possibilità ipso iure per il Sindacato di concorrere al corretto funzionamento del Registro a tutela del medesimo e dei suoi Rappresentanti, nella normativa "domestica" suindicata, vi è **l'esplicita possibilità per la Camera dei Deputati di ricorrere a Soggetti terzi sia per la verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei richiedenti all'atto di richiesta di iscrizione al Registro ex art. 2, co. 8 Delibera 8**



febbraio 2017, sia per il controllo delle relazioni periodiche cui sono soggetti i Rappresentanti medesimi secondo la disposizione di cui 6 comma 2.

La scelta della Camera dei Deputati di dotarsi di una autonoma regolamentazione delle attività di rappresentanza di interessi svolte all'interno delle sue sedi ha rappresentato uno dei tratti più caratterizzanti la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi, non solo per il significato costituzionale di un'iniziativa che mira ad assicurare visibilità agli interessi in grado di influenzare il libero esercizio del mandato parlamentare, ma anche perché l'innovazione, provenendo per la prima volta in Italia dall'Istituzione parlamentare, consente di stimolare una riflessione sullo spazio da assegnare alle competenze tecniche e specialistiche nei processi decisionali pubblici, e in specie in quelli di natura legislativa. Come è stato osservato in dottrina, in un'epoca di crisi dei partiti (e di affievolimento della funzione di elaborazione della conoscenze che gli stessi in passato assolvevano) per il decisore pubblico – e in particolare per quello parlamentare – diviene oggi prezioso poter acquisire il contributo dei portatori di interessi particolari e verificarne in anticipo il grado di adesione agli obiettivi e la capacità di sostenere l'impatto di nuove regolamentazioni normative, acquisendo informazioni tecniche altrimenti difficilmente reperibili o comprensibili nell'ambito delle tradizionali procedure istruttorie.

La nuova regolamentazione adottata dalla Camera si distingue per alcune specificità, la prima delle quali – già oggetto di valutazioni critiche in dottrina – riguarda la sua applicabilità all'interno dell'ordinamento parlamentare nel processo di autodichia, con esclusione dunque delle attività di rappresentanza di interessi svolte nei confronti dei deputati al di fuori delle sedi parlamentari.

Ma prima ancora di soffermarsi sui profili di merito delle soluzioni individuate dalla Camera, merita un cenno la questione della forma prescelta per dare corpo alle nuove disposizioni. Seppur limitata alla regolamentazione delle attività di rappresentanza di interessi che si svolgono intra moenia, la nuova disciplina riveste, infatti, un particolare interesse sia per il fatto che essa, dal punto di vista degli oggetti che si propone di regolamentare, si colloca su un crinale di confine tra autonomia parlamentare e disciplina



costituzionale della partecipazione della società civile ai processi decisionali pubblici, sia perché essa appare espressiva di una crescente attitudine delle fonti di autonomia parlamentare ad introdurre, anche in via sperimentale, regolazioni settoriali che altrimenti, per la loro inidoneità a trovare spazio nei regolamenti parlamentari maggiori e minori, resterebbero confinate nella dimensione delle mere prassi applicative. Si aggiunga l'ulteriore motivo di interesse rappresentato dal fatto che la regolamentazione in oggetto costituisce l'esito di un originale procedimento normativo interno che ha registrato la compartecipazione di due organi parlamentari con competenze in linea di principio distinte e non sovrapponibili (da un lato, la Giunta per il Regolamento, competente su una materia - quella regolamentare - direttamente attuativa e integrativa di precetti costituzionali; dall'altro, l'Ufficio di Presidenza, al quale invece l'art. 12 del Regolamento della Camera attribuisce una competenza normativa finalizzata alla disciplina di materie attinenti ai profili di auto-organizzazione interna della Camera). Tale peculiare percorso approvativo ha reso, in particolare, possibile - mediante il ricorso a fonti di autonomia in luogo dello strumento legislativo ordinario - l'introduzione di regole particolarmente aderenti alle specificità dell'Istituzione parlamentare - al cui grado di dettaglio la legge ordinaria non si sarebbe potuta spingere - così da garantire un pieno rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita di cui la stessa gode.

Quanto al merito delle disposizioni recate dalla nuova disciplina, la Deliberazione n. 208/2017 dell'Ufficio di Presidenza della Camera sembra ispirarsi ad un criterio di definizione dell'ambito di operatività fondato su requisiti prevalentemente di ordine soggettivo. Si prevede, infatti, l'obbligo di iscrizione al Registro per tutti i soggetti che intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera e che siano riconducibili ad una delle seguenti categorie: 1) organizzazioni sindacali e datoriali; 2) organizzazioni non governative; 3) imprese, gruppi di imprese e aziende; 4) soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi; 5) associazioni professionali; 6) associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi; 7) associazioni di consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; 8) ogni altro soggetto che intenda svolgere detta attività di rappresentanza. La validità dell'iscrizione è subordinata all'autocertificazione



del possesso di requisiti di onorabilità (quali, tra gli altri, il non aver subito nell'ultimo decennio condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica) e di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo né di aver svolto nel medesimo periodo il mandato parlamentare (c.d. divieto di revolving doors). La onnicomprensività della suddetta elencazione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione sembrerebbe deporre a favore di una sostanziale generalizzazione dell'obbligo di iscrizione al Registro per tutti coloro che, singoli o rappresentativi di organizzazioni e purché non riconducibili alle esenzioni espressamente previste, vogliono accedere alle sedi della Camera per esercitarvi attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati. Tuttavia la prima esperienza applicativa ha circoscritto necessariamente il novero degli aventi titolo all'iscrizione, facendo leva sui requisiti di professionalità richiesti a chi intenda svolgere detta attività. Inoltre, non sono ovviamente tenuti all'iscrizione al Registro tutti quei soggetti che, in quanto titolari di funzioni istituzionali, non possono essere qualificati come portatori di interessi particolari.

I soggetti interessati possono effettuare l'iscrizione al Registro tramite una apposita applicazione direttamente accessibile online dal sito internet della Camera, mediante l'utilizzo di credenziali di identità digitale (rilasciate dal Sistema Pubblico di Identità Digitale). La richiesta è sottoposta al vaglio di regolarità formale da parte degli Uffici del Collegio dei Questori che, dopo aver verificato il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e la completezza della documentazione a supporto, procedono all'approvazione della richiesta di iscrizione e al conseguente rilascio degli accrediti permanenti fotografici, di durata annuale e rinnovabile.

In ossequio al principio di massima trasparenza che ispira la disciplina, l'intero contenuto del Registro è pubblico e consultabile direttamente attraverso il sito web della Camera dei deputati. In esso sono riportati tutti i soggetti iscritti, con i relativi dati identificativi, e i nominativi delle persone fisiche abilitate ad accedere, per conto dei primi, alla sede parlamentare, con la descrizione dei settori di attività nei quali operano e degli interessi rappresentati sia in nome proprio, sia in rappresentanza di terzi.



L'accredito ottenuto in esito al descritto procedimento di registrazione consente l'accesso alle sedi della Camera ad eccezione delle aree antistanti all'Assemblea e alle aule delle Commissioni quando siano in corso i lavori parlamentari. In occasione dell'esame parlamentare di provvedimenti di particolare rilievo, il Collegio dei deputati Questori (che sovrintende alla gestione del Registro) può **mettere a disposizione degli iscritti un locale appositamente attrezzato con dotazioni informatiche e monitor per seguire i lavori parlamentari in Aula e nelle Commissioni.**

Con cadenza annuale, i soggetti iscritti nel Registro devono confermare il possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione e presentare una relazione periodica che dia conto dell'attività di rappresentanza svolta nell'anno precedente. La relazione deve essere redatta con modalità interamente telematiche attraverso la citata applicazione online, sulla base di un modello standard approvato dall'Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 229 del 4 luglio 2017. Nelle relazioni annuali devono essere indicati i nominativi dei deputati contattati dagli iscritti nel corso della loro attività; nel caso in cui le relazioni diano conto di contatti con deputati nominativamente indicati, il Collegio dei deputati Questori ne dà notizia ai deputati interessati affinché questi possano formulare eventuali osservazioni al riguardo. Terminata la fase di verifica delle relazioni annuali ed acquisite le eventuali osservazioni o precisazioni dei deputati menzionati, le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera nella apposita sezione dedicata al Registro. Le sanzioni previste dalla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 208/2017 consistono nella sospensione temporanea, fino ad un massimo di un anno, ovvero nella cancellazione della iscrizione, con divieto di re-iscrizione fino ad un massimo di cinque anni. In coincidenza con la sospensione o cancellazione della iscrizione dal Registro è conseguentemente sospeso o annullato il relativo titolo di accesso alla sede parlamentare.

Fin dall'esordio della nuova disciplina, il Registro dei rappresentanti di interessi ha riscosso un notevole interesse da parte dei destinatari delle nuove disposizioni. Tra le persone giuridiche le categorie maggiormente rappresentate sono le associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi, le imprese, gruppi di imprese e aziende (tra cui figurano primarie società ed aziende, anche straniere e multinazionali, sia pubbliche sia private), le



organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi.

La prima esperienza applicativa ha fatto fin da subito emergere diversi profili interpretativi per i quali si è resa necessaria un'opera di chiarificazione da parte del Collegio dei deputati Questori, organo preposto a sovrintendere alla tenuta del Registro e a dirimere le questioni applicative concernenti l'attuazione della disciplina. Il Collegio dei deputati Questori della Camera dei deputati ha così definito – ad integrazione di quanto espressamente statuito nelle disposizioni approvate dalla Giunta per il Regolamento e dall'Ufficio di Presidenza – alcuni specifici orientamenti volti a favorire una migliore applicazione della nuova disciplina, il cui fine ultimo è riassumibile nell'esigenza di garantire compiutamente gli obiettivi di trasparenza e completezza informativa in merito alla reale natura degli interessi rappresentati dagli iscritti al Registro.

I principali indirizzi elaborati nella prima fase applicativa hanno avuto ad oggetto una pluralità di questioni, sia di ordine puntuale, sia di carattere più generale in quanto attinenti all'interpretazione di alcuni dei requisiti prescritti dalla disciplina per una valida iscrizione al Registro.

Partendo da queste ultime, merita anzitutto una particolare menzione la questione dell'interpretazione del requisito della professionalità dell'attività di rappresentanza di interessi, previsto dall'art. 1, comma 3, della Deliberazione n. 208/2017 dell'Ufficio di Presidenza. Al riguardo, infatti, la prassi applicativa ha chiarito che ai fini dell'iscrizione è richiesta una precisazione puntuale, e non generica, della natura professionale dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere nelle sedi della Camera. Tale indirizzo mira a valorizzare, dunque, il carattere professionale in senso proprio dell'attività di rappresentanza, nel senso che, già al momento dell'iscrizione, il soggetto interessato (in questo caso le sole persone fisiche, essendo viceversa il carattere professionale presunto per le persone giuridiche) è tenuto a fornire chiari elementi esplicativi in ordine alla natura professionale della propria attività, al settore di attività in cui opera e al nesso funzionale tra il ruolo professionale rivestito e gli interessi che intende rappresentare nei confronti dei



deputati. L'indirizzo in commento ha condotto, pertanto, al rifiuto di richieste generiche o aventi ad oggetto forme di rappresentanza diffusa o meramente amatoriale di interessi, ovvero ancora motivate sulla base di interessi di tipo esclusivamente teorico-culturale o politico (e ciò in virtù della previsione secondo cui i partiti e i movimenti politici non sono tenuti all'iscrizione nel Registro).

Di rilievo è anche l'indirizzo applicativo che ha consentito di specificare il regime dei "soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi", a proposito dei quali – a fronte di richieste di iscrizione volte a rappresentare interessi propri (senza, cioè, alcuna indicazione di rappresentanza di terzi) – si è precisato l'obbligo di rappresentanza di terzi e l'inidoneità, pertanto, ad ottenere l'iscrizione per soli fini di monitoraggio legislativo o di relazioni istituzionali. Con tale orientamento applicativo ci si preoccupa di evitare elusioni della disposizione che impone di rendere pubblici i rapporti di rappresentanza, posto che qualunque soggetto specializzato nella rappresentanza professionale di interessi di terzi (società di lobbying, agenzie di pubbliche relazioni etc.), per tutelare la riservatezza dei propri clienti, potrebbe agevolmente sfuggire a tali obblighi occultando l'identità dei propri clienti e simulando la rappresentanza di interessi propri.

Sempre a proposito delle richieste di iscrizione da parte di persone fisiche (le più problematiche alla luce della complessiva regolamentazione), si è poi rimarcato il criterio secondo cui l'iscrizione di una persona giuridica si considera prevalente rispetto alla iscrizione di una persona fisica quando quest'ultima chieda di iscriversi a titolo individuale ma in realtà con l'intenzione (desumibile da altri elementi della richiesta) di rappresentare gli interessi della società o dell'organizzazione presso la quale la medesima persona fisica presta la propria opera. Come appare evidente, la finalità di tale criterio è quella di precludere, in sede applicativa, la possibilità di dissimulare i reali interessi di cui si sia effettivamente portatori, i quali, nel caso di persone fisiche incardinate in persone giuridiche (si pensi ad esempi agli addetti alle relazioni istituzionali di una azienda), non possono che correttamente ricondursi a queste ultime.



Tra gli altri orientamenti applicativi degni di menzione meritano, infine, un cenno i seguenti, espressivi di una delimitazione dell'ambito di applicabilità della disciplina alle realtà nazionali e portatrici di interessi privatistici:

- a) oltre alle confederazioni datoriali o sindacali, è ammessa l'iscrizione delle associazioni di categoria o settoriali a quelle aderenti, dal momento che la disciplina riconosce il rilascio di quattro (anziché due) autorizzazioni di accesso alle organizzazioni sottoscrittrici di contratti collettivi nazionali e sono proprio le associazioni di settore (e non le confederazioni nazionali) a figurare come parti sottoscrittrici di detti accordi collettivi; analoga possibilità di iscrizione al Registro è, invece, esclusa per la articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali, datoriali o di categoria, posto che in tal caso si ritiene prevalente, ai fini dell'iscrizione, il peso rappresentativo non solo locale dell'organizzazione nazionale alla quale le prime risultano associate;
- b) è considerato tassativo (e dunque non suscettibile di interpretazione estensiva) l'elenco, contenuto nell'art. 1, comma 5, della Deliberazione n. 208/2017, dei soggetti che non sono tenuti ad iscriversi al Registro; si tratta in questo caso di un indirizzo applicativo che ha condotto ad una estensione delle tipologie di soggetti tenuti all'iscrizione e che è risultato particolarmente avvertito con riferimento alla nozione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (nozione nella quale non sono state fatte rientrare le società per azioni a partecipazione pubblica che, in ragione della loro configurazione privatistica, non appaiono assimilabili alle vecchie aziende autonome e non sono dunque riconducibili alle categorie di soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001).

Qualche riflessione conclusiva su alcuni possibili correttivi è possibile. Se l'esperienza applicativa consente di tracciare un primo bilancio complessivamente positivo del

funzionamento del Registro restano alcuni nodi problematici da sciogliere affinché l'innovazione, fin dal suo esordio salutata come positiva, possa consolidarsi nella nuova legislatura e conseguire appieno i suoi obiettivi.

Una preliminare considerazione muove dalla constatazione che la disciplina in oggetto dovrebbe con tutta evidenza riguardare l'intero processo di decision making parlamentare, trovando, quindi, applicazione in qualche forma anche presso il Senato della Repubblica, onde evitare, specie in un contesto di bicameralismo paritario come quello italiano, possibili distorsioni nelle scelte di rappresentanza degli interessi suscettibili di dar luogo a comportamenti elusivi degli obblighi di trasparenza al cui rispetto la disciplina è preordinata. In quest'ottica, lo strumento del Registro dei rappresentanti di interessi, in attesa di una auspicabile regolazione di primo livello avente rango legislativo, potrebbe intanto prestarsi a divenire un utile banco di prova per sperimentare il modello delle discipline bicamerali comuni.

Quanto al complessivo impianto della disciplina, meriterebbe forse una qualche riconsiderazione la scelta di escludere dal suo ambito di operatività la partecipazione dei rappresentanti di interessi alle ordinarie procedure conoscitive degli organi della Camera. Se l'intenzione di circoscrivere l'operatività delle nuove disposizioni ai soli rapporti che i portatori di interessi intrattengono con i deputati singoli, e non anche con gli organi parlamentari in quanto tali, può apparire giustificata dall'esigenza di non incidere su materia riservata alla competenza del regolamento maggiore, dalla prima prassi applicativa emerge tuttavia in modo chiaro la propensione dei rappresentanti di interessi a preferire, piuttosto che il contatto individuale con singoli deputati, il monitoraggio dell'attività di determinati organi parlamentari (in primo luogo le Commissioni permanenti, ma non solo) con l'obiettivo di rappresentare ai rispettivi componenti le proprie posizioni e richieste. Si potrebbe pertanto valutare la praticabilità di una modifica della disciplina che, compatibilmente con le vigenti disposizioni del Regolamento della Camera ovvero nell'ambito di una più complessiva riforma dello stesso, introduca a vantaggio dei rappresentanti di interessi la facoltà di partecipare alle procedure conoscitive in Commissione (audizioni informali e indagini



conoscitive) sulla base di meccanismi di selezione dei soggetti da ascoltare comunque rimessi all'organo parlamentare, ovvero anche solo di trasmettere alle Commissioni propri contributi scritti sulle materie oggetto di istruttoria legislativa.

A fronte di forme di incentivazione quali quelle appena ipotizzate, sarebbe d'altra parte auspicabile una maggiore pretesa di rigidità in merito ai contenuti delle relazioni annuali, allo scopo di omogeneizzarne il grado di trasparenza che oggi invece è rimesso alla discrezionale valutazione del soggetto chiamato a redigere i contenuti della relazione sulla base di una griglia predefinita a maglie piuttosto larghe.

La regolamentazione dell'attività di rappresentanza degli interessi assume, in altri termini, un rilievo peculiare (e per certi versi nuovo rispetto alla stessa concezione che del fenomeno si aveva negli anni passati) se correttamente inquadrata in un contesto sociale che oggi appare caratterizzato dal moltiplicarsi di spinte particolaristiche alle quali occorre fornire risposte rafforzando la dimensione partecipativa nei tradizionali istituti della democrazia rappresentativa.

In questo senso, il tema della rappresentanza degli interessi può offrire una cifra di lettura per sperimentare nuove forme di consultazione e coinvolgimento pubblico che, rafforzando la dimensione partecipativa delle tradizionali procedure rappresentative, contribuiscano a qualificare di nuovi contenuti la stessa idea della rappresentanza politica.

Infine, per quanto concerne specificatamente la Camera dei Deputati, non si invoca una normativa ad hoc, ma si chiede, in quanto Sindacato rappresentativo di una Categoria con compiti di rilievo costituzionale, l'applicazione della normativa già emanata dagli Organi della Camera dei Deputati, ovvero:

- Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati del 26 aprile 2016;
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017

Appare opportuno quanto sopra altresì per potere vigilare e supervisionare correttamente sull'operato dei Rappresentanti di Interessi, così che SIRIP possa assolvere



altresì a codesta funzione secondo quanto già previsto ex art. 8, comma 2 della Deliberazione di cui all'8 febbraio 2017 e in ossequio in analogia iuris a quanto già previsto per i Rappresentanti di Interessi nell'ambito del Parlamento dell'Unione Europea, per cui le funzioni proprie dei Rappresentanti assumono conferma della propria rilevanza persino in ambito comunitario.

Normativa Europea

Nello scenario comunitario, il riconoscimento della funzione dei Rappresentanti di Interessi é avvenuta con Accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione del 2014 aggiornata al 2021, con fondamento giuridico nell'art. 11, co. 2-3 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, che riconosce la rilevanza istituzionale delle Associazioni e della Società Civile nella interlocuzione con le Istituzioni Europee.

Nell'art. 2 dell'Accordo vengono elencate le Attività dei Rappresentanti di Interessi, collimanti con quelle contemplate nell'art. 3, comma 1 della Delibera 8 febbraio 2017, ovvero:

- a) l'organizzazione di riunioni, conferenze o eventi, la partecipazione agli stessi nonché l'instaurazione di contatti analoghi con le istituzioni dell'Unione;
- b) i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili, o la partecipazione alle stesse;
- c) l'organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti e iniziative a livello locale;
- d) la preparazione o il commissionamento di documenti orientativi e di sintesi, emendamenti, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte e altro materiale di comunicazione o informazione, come pure il commissionamento e lo svolgimento di ricerche.

Per favorire quanto sopra, in allegazione all'Accordo di cui sopra è stato promulgato un Codice di Condotta, ispirato a quanto già elaborato dal Parlamento dell'Unione Europea.



Nel contesto comunitario, i Rappresentanti vengono dotati di un titolo di accesso permanente e postazioni di supporto per il soddisfacimento della propria attività.

In considerazione delle informazioni e degli approfondimenti precedentemente esposti, si procede a presentare un elenco di argomenti identificati come particolarmente rilevanti e pertinenti al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'indagine. Questi argomenti sono stati selezionati a seguito di un'attenta analisi condotta dal nostro centro studi e arricchiti dai risultati di specifiche survey e incontri con i membri associati. La selezione riflette un approccio olistico e mirato, volto a identificare i temi più significativi e prioritari per la nostra indagine.

- I. Necessità di dare attuazione alla normativa già vigente e procedere all'individuazione di locali idonei allo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi, operazione essenziale per garantire il corretto svolgimento delle attività.**
- II. Definire in modo chiaro, esaustivo e definitivo cosa si intende per attività di rappresentanza di interessi esercitata in modo professionale valutando anche l'utilizzo di CCNL specifici per chi esercita l'attività come dipendente di singole imprese o enti del terzo settore prevedendo inoltre l'obbligo di formazione continua per gli iscritti erogabile anche attraverso le associazioni di rappresentanza.**
- III. In merito all'individuazione dell'autorità di vigilanza si richiede di considerare l'opportunità di dare a SIRIP un ruolo di supporto alla gestione delle iscrizioni al registro e al mantenimento dei requisiti analogamente a quanto avviene per l'Associazione Stampa Parlamentare.**
- IV. È necessario regolamentare le modalità e le opportunità di partecipazione ai lavori delle commissioni, quando rilevanti, al fine di monitorare da vicino i dibattiti e contribuire attivamente al processo decisionale. Si suggerisce di stabilire periodi specifici durante l'anno per la programmazione di incontri, che**



possono essere organizzati anche digitalmente, con la preventiva definizione degli argomenti e del materiale necessario a rendere gli incontri più fruttuosi. Si propone altresì di organizzare, anche grazie al supporto delle associazioni di rappresentanza, incontri congiunti su temi di interesse comune per diversi rappresentanti, al fine di prevenire il sovraccollamento e massimizzare l'efficacia degli scambi.

- V. Rendere obbligatorio per i Rappresentanti di Interessi l'osservanza di un Codice Etico di Condotta da predisporre anche prendendo a modello quello Europeo; Si allega al presente elaborato il codice di condotta di SIRIP a cui sono tenuti all'osservanza i nostri iscritti.**

In conclusione, desideriamo sottolineare l'importanza vitale delle raccomandazioni proposte in questa relazione per il rafforzamento e l'efficacia della rappresentanza di interessi presso la Camera dei Deputati. La chiara definizione e l'attuazione delle normative vigenti, insieme a un impegno condiviso per la formazione continua e l'osservanza di un codice etico, rappresentano passi fondamentali verso una maggiore trasparenza e responsabilità nel processo decisionale parlamentare.

Il SIRIP, nel suo ruolo di sindacato e organo di rappresentanza, è fermamente impegnato a collaborare strettamente con la Camera dei Deputati e le altre istituzioni pertinenti per assicurare che le attività di rappresentanza di interessi siano condotte con la massima integrità e professionalità. Crediamo fermamente che attraverso il dialogo continuo, la condivisione di informazioni e la cooperazione, possiamo contribuire in modo significativo alla qualità e all'efficacia della governance e del processo legislativo.

Attraverso l'adozione e l'applicazione di queste raccomandazioni, auspichiamo di stabilire un modello di rappresentanza degli interessi che non solo rispetti i principi di trasparenza e responsabilità, ma che funga anche da esempio virtuoso per altri contesti legislativi, nazionali



e internazionali. Confidiamo che queste proposte siano recepite con favore e prontamente implementate, per il bene comune della nostra democrazia rappresentativa e della società civile che essa serve.

In allegato troverete il Codice Etico di Condotta di SIRIP, che illustra i nostri principi e il nostro impegno per una rappresentanza di interessi *etica, trasparente e responsabile*.

Roma, 18/01/2024

Il Presidente

Achille Ducoli





CODICE DI CONDOTTA RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PRESSO CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1

Ambito di Applicazione

Il suddetto Codice di Condotta riguarda la disciplina attuativa dei Rappresentanti di Interessi accreditati presso la Camera dei Deputati per quanto concerne lo svolgimento della propria attività.

Art. 2

Definizione Rappresentanza di Interessi

Ai fini della presente disciplina, per attività di rappresentanza di interessi si intende ogni attività svolta nelle sedi della Camera dei deputati professionalmente dai soggetti accreditati presso apposito Registro supervisionato dal Collegio dei Questori, in rappresentanza delle istanze dei cittadini e della Società civile, in qualità di portatori di interessi pubblici.

L'attività si può svolgere attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

Art. 3

Sindacato Rappresentanti di Interessi Parlamentari

I Rappresentanti di Interessi si riuniscono nel Sindacato dei Rappresentanti di Interessi Parlamentari secondo modalità individuate dal Consiglio Direttivo, con sede nei locali individuati dalla Presidenza della Camera dei Deputati.

Art. 4 Doveri dei Rappresentanti di Interessi

I Rappresentanti di Interessi operano conformemente alle norme disposte dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e nello svolgimento della propria attività presso le sedi della Camera dei Deputati si identificano sempre esibendo la tessera di accesso permanente rilasciata dalla Camera dei Deputati.

Art. 5 Obblighi per accreditamento

In sede di accreditamento, i soggetti di cui sopra dichiarano gli interessi e gli obiettivi che promuovono.

Art. 6 Divieti dei Rappresentanti di Interessi

I Rappresentanti di Interessi evitano di ottenere né cercano di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, o esercitando pressioni indebite o adottando un comportamento inappropriato o un linguaggio offensivo.

I Rappresentanti di Interessi non fanno un uso indebito della loro registrazione a fini di vantaggi personali, dovendo rappresentare interessi di portata generale secondo principi costituzionali.

I Rappresentanti di Interessi non danneggiano la reputazione della Camera dei Deputati e non arrecano pregiudizio ai colleghi Rappresentanti, né utilizzano il logo della Camera senza autorizzazione.

I Rappresentanti di Interessi non forniscono dichiarazioni mendaci, assicurando che le informazioni che dichiarano al momento della registrazione, e che successivamente gestiscono nell'ambito delle attività contemplate, siano complete, aggiornate, accurate e non fuorvianti e accettano che tali informazioni siano rese disponibili pubblicamente.

Art. 7 Rappresentanti di Interessi già titolari di Cariche Pubbliche governative e parlamentari

In caso di Rappresentanti di Interessi già titolari di incarichi di Governo o ex Parlamentari, gli stessi tengono debitamente conto degli obblighi di riservatezza e delle norme applicabili a tali persone dopo che esse hanno lasciato la propria Istituzione in questione, al fine di evitare conflitti di interesse.

Art. 8 Regalie

I Rappresentanti di Interessi evitano di fornire doni di valore superiore ai 200,00 euro a soggetti i quali siano a qualsivoglia titolo appartenenti alla Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, che devono comunque essere sempre giustificati da occasioni afferenti alla consuetudine augurale.

Art. 9 Attività di Supervisione e Assistenza

Il Sindacato dei Rappresentanti di Interessi Parlamentari ha il compito di supervisionare i Rappresentanti di Interessi nel rispetto del suddetto Codice di Condotta, secondo principio di leale collaborazione con i competenti Organi della Camera dei Deputati, assicurando altresì la necessaria assistenza ai Rappresentanti di Interessi onde favorirne il corretto esercizio della propria attività professionale.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non previsto nel Codice di Condotta, si fa rinvio alla normativa vigente, individuata primariamente in quella emanata dalla Camera dei Deputati in sede di giurisdizione domestica.